

# GIORNALE DI UDINE

POLITICO - QUOTIDIANO

Ufficiata pegli Atti giudiziari ed amministrativi della Provincia del Friuli.

Ricevuto e pagato, eccettuati i Festivi — Casti per un anno intercalare italiano lire 32, per un biennio lire 16, per un triennio lire 8. Casti per l'anno di Udine che per quelli della Pescaria e del Regno; per gli altri Stati sono le apposite lire proporzionali a pratica di ricevuta solo all'Ufficio di *Il Giornale di Udine* in Manzovorechian.

Dirimpetto al cambio — valute P. Macchiai N. 934 verso 1. Piano. — Un numero separato costa centesimi 10, un numero arretrato centesimi 20. — Le inserzioni nella quarta pagina costituiscono 25 per linea. — Non si riconosce latrone non affrancato, né si restituiscono i manoscritti. Per gli atti giudiziari esiste un contratto speciale.

## PROGETTO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE E ALIENAZIONE DELL'ASSE ECCLESIASTICO

VITTORIO EMANUELE II  
per grazia di Dio e per volontà della nazione  
RE D'ITALIA.

### **Titolo I.**

Delle libertà della Chiesa cattolica.

Art. 1. La Chiesa cattolica nel regno è libera di ogni speciale ingervanza dello Stato nell'esercizio del culto e in tutto ciò che concerne i provvedimenti interni della società religiosa e le relazioni dello stesso e degli ordini che lo sono propri.

Art. 2. La nomina o presentazione dei vescovi, il giuramento ad essi e ad altri titolari ecclesiastici prescritto, il regio *placet et exequatur* e le altre disposizioni e formalità restrittive della stessa natura, derivanti da privilegi, consuetudini o concordati, sono aboliti.

Sono egualmente aboliti i privilegi, le esenzioni, immunità, prerogative qualsiasi che tuttora spettassero alla Chiesa cattolica nel regno.

Art. 3. Le costituzioni ed i canoni della Chiesa cattolica, cessando di avere autorità di legge nello Stato, sono considerati come regolamento o statuto particolare di essa Chiesa; e per gli effetti che ne derivano nelle relazioni reciproche tra suoi componenti o tra ciascuno di loro e la società religiosa nel regno, possono essere invocati da coloro che fanno parte di questa dinanzi alle autorità ed ai tribunali civili, in quanto non siano contrari al diritto pubblico ed alle leggi dello Stato.

Art. 4. La Chiesa cattolica nel regno provvede a sé medesima col libero concorso de' suoi componenti e coi beni che le appartengono o possa legittimamente acquistare sotto le disposizioni e nelle forme prescritte dalle leggi dello Stato.

Cesano quindi tutte le prestazioni a carico dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei privati imposte dal diritto canonico e civile, e dai concordati, eccetto quelle derivanti da titolo oneroso e convenzione.

Art. 5. I beni che appartengono ad istituti ecclesiastici, o che possono legittimamente essere da loro acquistati, continueranno ad appartenere alla Chiesa, quando anche gli enti ecclesiastici suddetti ora esistenti, siano variati o diminuiti.

La destinazione dei beni degli enti in tal modo variati o diminuiti sarà fatta dalla Chiesa, secondo le norme de' suoi statuti a favore di altri enti ecclesiastici nel regno.

Art. 6. La Chiesa cattolica nel regno non possederà beni immobili, salvo le eccezioni di cui all'art. 9 di questa legge.

I beni che attualmente compongono il patrimonio ecclesiastico nel regno, saranno convertiti e liquidati secondo le norme del titolo seguente.

### **Titolo II.**

Dell'asse ecclesiastico  
da dividersi tra lo Stato e la Chiesa cattolica.

#### **CAPITOLO I.**

Art. 7. La massa dei beni da dividersi tra lo Stato e la Chiesa cattolica si compone:

Dei beni e delle rendite amministrate dalle casse ecclesiastiche e presentemente dal fondo del culto;

Dei fabbricati che sono stati occupati dal Governo, dalle provincie e dai comuni a titolo oneroso e gratuito, e che provengono dagli enti religiosi soppressi colla legge del 29 maggio 1855, N. 878, e dalle altre posteriori ad essa ed anteriori a quella del 7 luglio 1866, il cui patrimonio era amministrato dalle dette Casse ecclesiastiche;

Dei beni appartenenti alle corporazioni ed istituti ecclesiastici soppressi con la legge del 7 luglio 1866;

E di quelli per cui si ordina la conversione e l'alienazione, sia dalla legge medesima, sia dalla legge presente, cioè:

Dei beni di tutte le corporazioni ecclesiastiche d'ogni natura che non siano state allora sopprese, delle mense, delle abbazie, dei seminari, dei ciptoli, delle chiese vecchie, delle parrocchie e vice-parrocchie, dei beneficii semplici non ancora soppressi, di quelli di patronato laicale o misto, delle fabbricerie e chiese parrocchiali e di tutte le altre istituzioni o enti di natura ecclesiastica su tutto il territorio del regno, escluso soltanto le cappellanie laicali e i beni delle corporazioni religiose di Lombardia;

La massa di cui si tratta nel presente articolo comprende tutti i beni sopra indicati, siano posse-

duti dallo Stato o solamente amministrati come i benefici vacanti dai regoi comuniti o altrimenti.

Art. 8. Ferma quanto è disposto dagli articoli 24 e 25 della legge 7 luglio 1866, i monumenti e gli edifici monumentali provenienti dalla legge di soppressione delle corporazioni nel giorno e posseduti dallo Stato saranno conservati a sue spese; e quelli dei quali il possesso resterà alla Chiesa saranno inalienabili, e dovranno essere conservati a spese di questa in conformità delle leggi e discipline relative a questa materia.

Art. 9. I beni di cui nell'articolo 7 saranno alienati, fatta eccezione soltanto degli edifici che si conservano ad uso di culto, nei quadri, statue mobili ed arredi sacri che vi si trovano e degli edifici abitati dai vescovi in città ed in campagna, o addetti ai seminari ed alle abitazioni dei parrochi o alla dimora delle religiose finché duri l'uso temporaneo a questi concessa. La eccezione si estende agli orti, giardini o cortili annessi ai detti edifici in città ed in campagna.

Art. 10. Nella parte spettante allo Stato sarà imputato il valore dei fabbricati indicati nel secondo capoverso dell'articolo 7, e quelli altri che saranno occupati a norma dell'art. 20 della legge del 7 luglio 1866. E se il valore dei beni appartenenti a conservatori, ritiri e enti ecclesiastici dedicati alla istruzione pubblica ed alla cura degli infermi, per effetto della dichiarazione legale di non aver alcuno di essi, carattere ecclesiastico, risulterà minore di 507,418 lire, la differenza tra questa somma e il valore dei beni suddetti, stimato con le norme poste dalla citata legge 7 luglio 1866, sarà per una terza parte imputata nella parte spettante allo Stato.

Non darà luogo ad imputazioni nella parte spettante allo Stato, o a diminuzione alcuna di essa, la devoluzione o riversabilità a favore dei terzi e qualunque altra disposizione della presente legge che dichiari inalienabili alcuni beni o che dia loro qualche speciale destinazione.

Art. 11. Il valore dei fabbricati sarà determinato in capitale, 100 per ogni 5 lire della rendita sottoposta alla tassa sui fabbricati per l'anno 1866.

Dalla detta rendita sarà dedotto quella parte d'essa che dovrà essere dai comuni e dalle provincie rappresentata con rendita pubblica dello Stato, secondo la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866. Questa parte di rendita avrà la stessa destinazione che hanno tutti gli altri beni delle corporazioni sopprese, secondo i diversi casi preveduti dalla presente legge.

Art. 12. È fatta facoltà al governo di creare ed assegnare ai comuni tanta rendita nominativa 5 per 100 quanto ne sarebbe loro spettato in esecuzione dell'art. 35 della legge del 7 luglio 1866.

Sarà a questo fine compilato l'elenco dei religiosi ai quali sarebbero spettate le pensioni ordinate dalla detta legge e si stabilirà la durata probabile di queste pensioni secondo le tavole di mortalità di *Department*. Si sottrarrà quindi dalla somma di rendita spettante a ciascun comune la parte che rappresenta il valore equivalente all'attuamento probabile delle rispettive pensioni.

Dal residuo sarà quindi, a titolo di transazione, dedotto il 15 per cento per quasi tanto di meno che sarebbero spettati ai comuni in ragione del tempo che avrebbero dovuto attendere prima di conseguire il quarto ad essi attribuito, a cagione del debito preveduto dal precitato art. 35 della legge 7 luglio 1866.

La deduzione del 15 per cento, di cui nel precedente capoverso, non è applicabile ai comuni di Sicilia.

Art. 13. A garanzia dei diritti di riversabilità e di devoluzione, previsti dall'articolo 22 della legge del 1866 e dalle leggi precedenti, e così a garanzia di quelli che i terzi possono avere su tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, descritto nell'art. 7, saranno con apposita annotazione di un diritto eventuale vincolate le rendite del debito pubblico appartenente al fondo del culto ed alle corporazioni ultimamente sopprese, sino alla concorrenza di tre milioni di rendita, senza pregiudizio dei diritti che sono in corso di esperimento giudiziale sui beni che si trovano ancora in natura presso l'amministrazione del fondo del culto, i quali beni saranno a tal fine conservati.

Art. 14. I diritti di riversabilità e devoluzione dovranno essere sperimentati nel termine percentuale di cinque anni dal giorno della pubblicazione di questa legge, quando non fossero stati prefissi termini di più vicina scadenza dalla legge del 29 maggio 1855 e dalle leggi posteriori di soppressione.

Sul valore dei beni spettanti a coloro che avranno sperimentato in tempo utile i diritti di riversabilità e devoluzione, sarà ritenuta la parte corrispondente al valore delle pensioni che sarebbero gravitate sui beni soggetti alla riversabilità o alla devoluzione; e questa parte verrà consegnata ai vescovi nel caso previsto dall'articolo 17.

Art. 15. Le pensioni saranno calcolate e capitalizzate nel modo prescritto dall'articolo 11.

Dopo i cinque anni del termine presentario di cui nell'articolo precedente, l'annotazione per garantire dei detti diritti sarà cancellata se non vi siano state domande, ovvero sarà conservata in quanto basti a giustificare delle domande pendenti.

Lo Stato soldisferà ai ditivi sperimentati in tempo utile, che eccedessero la rendita vincolata a termini dall'articolo precedente; e se ne ricaverà sulla parte di beni assegnata alla Chiesa.

Art. 16. Gli immobili destinati per titoli legittimi alla cura degli infermi o alla pubblica istruzione elementare o secondaria che appartenevano alle case religiose sopprese, e i mobili aventi simili destinazione al tempo in cui il governo entrò in possesso, saranno mantenuti alla destinazione medesima, consegna gli uni e gli altri ai comuni che ne facciano richiesta a norma dell'articolo 19 della legge 7 luglio 1866; purché facciano questa domanda nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Nel caso dell'articolo seguente, gli obblighi che l'articolo 19 della legge 7 luglio 1866 sussidio impone eventualmente ai comuni verso il fondo del culto saranno adempiuti dai comuni verso i vescovi come successori ai diritti del fondo del culto e assuntori delle pensioni.

Fuori di questo caso, scorso il detto termine di sei mesi, il governo riterrà i beni di cui i comuni non abbiano fatto richiesta, e li convertirà in rendita del debito pubblico dello Stato, conservandone la destinazione per mezzo di opere e di stabilimenti alla cura degli infermi ed alla istruzione elementare o secondaria, e pagherà le pensioni di cui nel citato articolo 19 della detta legge.

#### **CAPITOLO II.**

Art. 17. Se i vescovi nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge dichiareranno al ministero di grazia e giustizia e dei culti di voler assumere la conversione e la liquidazione dell'asse ecclesiastico nell'interesse degli enti ecclesiastici delle rispettive diocesi e per soddisfare a quanto è prescritto dalla presente legge, il governo consegnerà a ciascuno di essi:

1. I beni dei quali ha preso possesso nelle rispettive diocesi e che appartenevano a corporazioni sopprese per effetto della legge del 7 luglio 1866, o che spettavano ad enti conservati dalla legge medesima sebbene assoggettati a conversione;

2. La parte del fondo del culto proporzionale di beni degli enti soppressi con la legge 29 maggio 1855 e con le leggi posteriori, nelle rispettive diocesi, e qualunque altra parte dell'asse ecclesiastico descritto nell'articolo 7 salvo il dispositivo con gli articoli 8, 9 e 10. Ciascun vescovo inoltre, nel caso previsto dal presente articolo, è investito del diritto di prendere possesso dei beni degli altri enti ecclesiastici nella propria diocesi, per effettuare la liquidazione, e di procedere all'alienazione dei beni e delle rendite di ogni natura nell'ordine che giudicherà più conveniente.

In luogo dei beni esistenti in natura presso l'amministrazione del fondo del culto, il governo potrà dare ai vescovi l'equivalente in rendita del debito pubblico secondo le norme prescritte dalla legge del 21 agosto 1862 numero 793; fatta eccezione per quelli che sono oggetto di esperimento giudiziale a termini dell'art. 12 della presente legge, i quali saranno conservati in natura a disposizione dei tribunali competenti.

Art. 18. I vescovi dovranno:

1. Alienare nel termine di dieci anni, dal giorno della pubblicazione di questa legge, tutti i beni del patrimonio ecclesiastico, convertendo gli immobili in beni mobili;

2. Pagare in quote semestrali di 50 milioni la somma di 600 milioni allo Stato, fatte le deduzioni di cui all'articolo 10 della presente legge;

3. Conservare fino al 1. di agosto del 1867 i fabbricati che possono avere altra destinazione per quanto prescritto dall'articolo 20 della legge del 7 luglio 1866.

4. Alienare in misura che la parte del prezzo da pagarsi nei primi quattro anni delle mire che potranno essere concedute in ciascun contratto, non sia inferiore al terzo del valore attualmente attribuito a quei beni capitalizzando al cento per cinque la rendita loro accertata per la tassa di imposta morta;

5. Dimostrare in capo a ciascun anno di avere alienato almeno un decimo dei beni immobili. Se l'alienazione non sarà fatta nelle dette proporzioni, il governo potrà entrare in possesso della totalità dei beni non venduti per completare il decimo, e farli vendere all'asta pubblica per raggiungere la somma prescritta, imputandone il prezzo in conto delle quote semestrali;

6. Distribuire tra le istituzioni ed enti ecclesiastici delle rispettive diocesi, secondo le norme degli statuti della Chiesa, i valori ritratti dalle dette operazioni;

7. Corrispondere le pensioni agli individui ai quali furono concesse dalla leggi di soppressione delle corporazioni religiose, sempreché le richiedano o non siano in altro modo provveduti.

Art. 19. Ciascun vescovo provvederà alla conversione ed alienazione dei beni ecclesiastici compresi nella sua diocesi o di quelli che gli saranno consegnati a norma del precedente articolo 17 e sarà in proporzione tenuto a soddisfare la somma attribuita allo Stato, e adempiere agli altri obblighi imposti dalla presente legge.

Art. 20. Per garanzia del pagamento della somma a lui spettante lo Stato acquista ipoteca su tutti i beni che non sono capaci e che fanno parte della massa in cui nell'art. 7.

Questa ipoteca sarà inscritta con semplice annotazione dell'intero credito dello Stato nelle osservazioni ipotecarie del regno in cui sono i detti beni, e sarà ridotta di anno in anno a proporzione dei pagamenti eseguiti.

Art. 21. La riscossione della somma spettante allo Stato potrà dal Governo essere affidata ad un assuntore che potrà sperimentare i diritti dello Stato e subentrare nell'ipoteca in ragione dei pagamenti che avrà fatto al Governo.

#### **CAPITOLO III.**

Art. 22. Se la maggioranza dei vescovi non dichiarerà di voler assumere gli impegni enunciati negli articoli precedenti, il Governo procederà alla conversione ed alienazione dell'asse ecclesiastico nel modo seguente:

Intesterà a vescovi con obbligo di distribuire agli enti ecclesiastici delle rispettive diocesi, secondo le norme degli statuti della Chiesa, 50 milioni di rendita 5 per cento inalienabile e disporrà dell'intiera massa di cui nell'articolo 7 alienando gli immobili, salve le eccezioni di cui è fatta menzione nella presente legge.

Art. 23. Nel caso dell'articolo precedente resterà a carico dei vescovi il pagamento delle pensioni dovute per la soppressione delle corporazioni religiose o qualunque altro onere che sarebbe spettato alla parte assegnata alla Chiesa, nel caso della liquidazione fatta per mezzo loro.

#### **CAPITOLO IV.**

Art. 24. Se la sola maggioranza dei vescovi farà la dichiarazione, di cui all'articolo 17 della presente legge, saranno ad essi applicate le disposizioni agli articoli 17 a 21 in proporzione dei beni appartenenti alle rispettive diocesi. In questo caso però, per facilitare il riparto dei 600 milioni dovuti allo Stato, concorreranno a pagarli i beni di quelle diocesi nelle quali la conversione sarà assunta dai vescovi per una terza parte del loro valore venale, desunto dalla rendita denunciata per la tassa di imposta morta capitalizzata al cinque per cento, e vi concorreranno per la metà del valore, desunto nel medesimo modo, i beni di quelle diocesi che dovranno essere convertiti dallo Stato per tenutina dei vescovi.

Se però tale riparto darà luogo alla fine della conversione ad aumento, o defezione di fronte ai 600 milioni dovuti al governo, la differenza sarà paga-  
giata in dure o in avoro nelle proporzioni sudette.

Alla minoranza dei vescovi saranno applicate le disposizioni dell'articolo 22, intestando al loro nome tanta rendita 5 per cento al debito pubblico dello St

di 10 anni, garantiti da ipoteca sui beni immobili da vendere o venduti nel modo sudetto.

**Art. 29.** Lo quote del prezzo dei beni esposti in vendita potranno essere pagate con titoli di credito di cui nel precedente articolo, ed il prezzo intero potrà essere pagato nel modo stesso.

I titoli saranno ricevuti alla pari.

Il valore nominale complessivo dei titoli sudetti non potrà oltrepassare quello dei beni stessi ed invenduti, o venduti e non ancora pagati.

Con decreto reale saranno stabiliti i modi di riscatto o di riduzione dei titoli in corso perché la loro somma si mantenga sempre nei termini prescritti.

## CAPITOLO VI.

### Disposizioni transitorie.

**Art. 30.** Le disposizioni della legge 10 agosto 1862, N. 743 continueranno ad essere eseguite nelle provincie siciliane. Le relative operazioni di censuazione saranno proseguiti nell'interesse ed in confronto sia delle amministrazioni ecclesiastiche che abbiano assunto per sé l'asse da dividere e alienarsi.

La legge del 7 luglio 1866 e tutte le leggi antecedenti, relative alla soppressione di enti ecclesiastici o corporazioni religiose, sono mantenute in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

**Art. 31.** Gli impiegati dell'amministrazione del fondo per il culto saranno posti in disponibilità dal giorno in cui cesseranno di prestare servizio nell'amministrazione, e godranno dei diritti stabiliti dall'art. 13 al 17 inclusivamente della legge 4 ottobre 1863, numero 1500.

A quelli fra dotti impiegati che provengono dal ministero di grazia e giustizia e dei culti saranno altrettanto applicabili l'articolo 18 della predetta legge e l'articolo 44 del regio decreto 4 novembre 1866, numero 3331.

Gli anzidetti impiegati saranno tenuti a prestare servizio presso gli uffici ai quali fossero applicati dal governo sotto pena della perdita della qualità d'impiegati e dello stipendio.

Gli assegnamenti in attività di servizio o in istato di disponibilità o di riposo dovuto ai predetti impiegati ed a quelli delle cessate casse ecclesiastiche cessando di essere a carico dell'amministrazione del fondo per il culto, andranno a carico dello Stato.

### Articolo a parte.

E approvato il contratto stipulato tra il ministro delle finanze e il signor Lengrand Dumonceau appreso alla presente legge.

### Rendite del beni della Chiesa.

A dare un giusto concetto dell'importanza dell'attuale proposta d'alienazione dei beni ecclesiastici, fatta dal ministro Scialoja al Parlamento, la Gazzetta Romana pubblica il quadro delle relative Rendite accertate nel 1866, prendendone le cifre dall'annuario ufficiale del Ministero delle Finanze.

Le rendite sono costituite dalle seguenti categorie: Beni rurali, Fabbricati ed opifici, Capitali, Rendite fondiarie e così, ecc. Rendite sul debito pubblico, Mobili suscettibili di vendita.

Archivescovi e Vescovi	L. 8,152,383:60
Fabbricerie ed amm. di Chiesa	11,373,864:33
Prebende Parrocchiali	17,722,208:32
Benefizi ecclesiastici	8,738,233:56
Capitoli e Cenonatici	12,280,539:73
Cappellane	4,626,730:75
Casse religiose (Conventi)	16,760,155:54
Seminari	3,582,985:14
Confraternite	4,716,057:65
Rend. spettanti alla Cassa Ecc.	14,284,643:22
 Rendita totale L. 102,050,401:84	

Sono dunque oltre cento due milioni di rendita, che capitalizzata al 100 per 5 dà il capitale di oltre due miliardi e quaranta milioni di lire.

### FERROVIE

Al ministero dei lavori pubblici per quanto si assicura, si stanno elaborando progetti per alcune modificazioni nei servizi delle ferrovie e delle poste.

Per ciò che spetta alle prime, si dice trattarsi delle riforme di tutto le tariffe per trasporti tanto per viaggiatori che per le merci. Pare che invece di stabilire per base dei prezzi un diritto fisso per ciascun chilometro per corse, si voglia fissare un prezzo proporzionale in ragione inversa delle distanze. Di modo che per i primi chilometri formanti le distanze massime si pagherebbe un prezzo, quindi un altro per i successivi, fino ad un numero determinato, e così di seguito, quasi dividendo in tante zone tutta la linea ferroviaria. La distanza minima dieci sarebbe calcolata in quaranta chilometri.

### Parlamento italiano.

#### CAMERA DEI DEPUTATI.

Tornata del 28 gennaio 1867.

##### Presidenza Mori.

Di questa importante seduta nella quale si cominciò a discutere la legge che sgrava il Veneto da circa 9 milioni annui d'imposta fondiaria, parla diffusamente il nostro corrispondente fiorentino (V.) nella lettera del 28.

A quanto egli dice crediamo tuttavia opportuno, stante l'interesse speciale della discussione, di dire in suono i principali discorsi pro e contro la proposta della commissione la quale, com'è vero, modificò il progetto ministeriale, proponendo che lo scadere cominci dal 1 gennaio 1867 anziché dal 1 luglio.

Cittadella o Comis parlano nella discussione generale, combatendo il progetto del ministro, perché ingiusto come quello che obbliga il Veneto a pagare per 6 mesi l'imposta fondiaria più grave che non quella pagata dagli altri italiani.

Presidente. Nessun oratore chiedendo la parola, e il ministro avendo dichiarato di parlare al momento della discussione dell'articolo primo, dichiarò chiusa la discussione generale.

Si dà lettura dell'articolo primo:

Il contingente principale fondiario a carico della proprietà rustiche, urbane ed altre già soggetto all'imposta prediale nelle province Venete e Montebaldo, rimane fermo, salvo quanto potrà essere stabilito colla nuova legge del conguaglio generale della imposta fondiaria del regno, in lire 12,011,237. Questo contingente sarà applicato dal primo gennaio 1867 in ragione dei riparti d'imposta ora in vigore nelle dette province.

Scialoja (Ministro delle finanze) lo crede e sostiene che sarebbe più conveniente all'erario, l'accettare le disposizioni della commissione; ma perdon mi occupo soltanto della necessità dell'erario, ho anzi riguardo ai Veneti, a quelli specificamente che non hanno nemmeno il conforto di eleggere i deputati di questa Camera, e che pagano senza che il loro censio conferisca loro diritto di rappresentanza. E questi Veneti lo raccomando a quanti seguono Veneti fra noi.

Paragona l'oratore la distribuzione delle fondiarie nel Veneto con quella distribuzione che già se ne fece nelle altre provincie. Ne fa la comparazione pure con la rendita che l'erario ne ha ritirata negli anni decorsi ed entra in tale questione in un tale laberinto di cifre che non è possibile seguirlo.

Parla poi della imposta sulla ricchezza mobile, e con le cifre alla mano dimostra che le provincie venete non avranno da contribuire per la noua parte della somma che deve entrare nelle casse dello Stato, cioè, per 10 milioni. Questa contribuzione per la tassa sulla ricchezza mobile non va in vigore che dal primo luglio nelle provincie venete, e questa cifra non è prefissa che per l'anno in corso.

L'on. ministro, sempre citando gran numero di cifre, sostiene nuovamente l'equità della distribuzione proposta dal Ministero e termina esortando i Veneti a voler contemplare la grandezza dei fatti compiuti e sopportare un lieve sacrificio di due o tre milioni di maggiori contribuzioni che può parere vengano aggravate su loro.

Fa il paragone delle provincie napoletane e ne trae partito per maggiormente eccitare i Veneti a tollerare la gravità delle imposte, e respingere le modificazioni introdotte dalla Commissione nel suo progetto di legge.

Cittadella replica brevemente all'onorevole ministro delle finanze.

Alvizi e Tenani parlano brevemente contro il progetto del Ministro delle finanze.

Villa (relatore della commissione) confuta le obiezioni messe innanzi dal ministro delle finanze. Egli disse che non gli reggeva il cuore di gettar sulla Venezia il cumulo della gravità di un onere di ricchezza mobile. Non si deve stabilire il principio di dare o dell'avere fra le provincie: questo libro già fu aperto una volta, e funesti ne furono gli effetti. Già non riaprirlo più mai.

L'oratore esamina se è giusto, se è utile, se è conveniente di conservare per una provincia un sgravio esagerato in sò stesso, ed esigente in paragone colle altre provincie. Enumera le diverse tasse cui il Veneto deve andar soggetto, e partendo dal puro principio di giustizia raccomanda alla Camera il progetto della Commissione, la quale propone che la nuova distribuzione dell'imposta fondiaria incomincia dal primo gennaio corrente anziché dal primo luglio prossimo come stabilì il progetto ministeriale.

Comis dice che qui non si tratta di vedere se vi è l'utile o il danno di una sola provincia. Si tratta di vedere se vi è o no ingiustizia. L'on. Scialoja non ha potuto neanche egli dissimularsi che ingiustizia vi è. Egli, dice, l'oratore, ha sentito pietà dei Veneti; ma questa pietà egli non la sentì quando si trattò di stabilire una nuova imposta sul sole, che aggrava la parte più povera della popolazione. Lo ripete che mi oppongo al suo progetto.

L'ampelico combatte il progetto del ministero e s'associa a quello modificato dalla Commissione.

Voci: Ai voti, ai voti.

Scialoja. Dopo aver parlato contro le idee svolte dai precedenti oratori dice infine che dopo aver compito il suo debito esposto alla Camera tutte le sue ragioni, si rimetterà al voto che essa farà per dare.

Presidente pone ai voti la chiusura.

Dopo prova e controprova, la chiusura è approvata.

Il presidente pone ai voti il seguente emendamento all'art. 4. proposto dal Governo:

Questo contingente per il 1867 sarà applicato solamente nel secondo semestre, in ragione dei riparti d'imposta ora in vigore nelle dette provincie; e sarà per il primo semestre riscossa la metà dell'attuale contingente annuo d'imposta fondiaria.

Dopo prova e controprova, la Camera lo respinge. Si pone ai voti l'articolo primo proposto dalla Commissione.

Finzi e Guerreri Gonzaga fanno delle proposte sospensive.

Crispi (contro il voto sospensivo) Tutti hanno ora sotto gli occhi la legge che si deve votare, tutti conoscono la legge sulle imposte, e l'onorevole Finzi non pensò a tutto questo facendo la sua proposta. Mi oppongo alla sua proposta ed all'emendamento Guerreri Gonzaga. (Ai voti! Ai voti!) Guerreri Gonzaga ritira il suo emendamento.

Presidente pone ai voti l'art. 4 secondo il progetto della Commissione.

E approvato a gran maggioranza.

Scialoja presenta un progetto di legge, per maggiore spese di due milioni, per lavori da farsi nel porto di Malamocco.

### (Nostre corrispondenze).

Firenze 28 gennaio

(V) Il telegrafo vi avrà fatto conoscere l'esito della discussione di oggi. Il Ministero ha proprio voluto avere un voto contrario, e l'ebbe. Essi riconosce la giustizia dello sgravio; ma lo riconosce solo a patto che ci sia l'aggravio corrispondente. Questo verrà, ma se il Governo volesse l'una cosa e l'altra contemporaneamente, doveva fare una legge sola. Quella della sgravio è venuta la prima. Adunque si doveva fare ragione intanto ai proprietari, salvo a ripartire i carichi dopo mediante l'imposta sulla ricchezza mobile. Lo Scialoja è stato infelicissimo nelle sue argomentazioni, ed ha annaspato in modo singolare. Egli pretese, che fosse meglio passare i proprietari che non i piccoli contribuenti. Con ciò fece vedere, ch'egli non ha alcuna idea della situazione dei nostri proprietari, e non sa ch'essi sono i più poveri tra noi.

Dei Veneti parlaroni il Cittadella, il Comis, l'Alvisi, il Tennani, il Lampertico; ed altri erano preparati a parlare, se fosse stato bisogno. S'era tutti d'accordo e si aveva fatto avvisare il ministero, che lo eravamo non solo ma che questa opposizione avrebbe potuto indisporre tutti e creare nel Veneto quelle difficoltà che non ci sono. Il Villa relatore della Commissione parlò egregiamente. La proposta del ministero venne scartata e quella della Commissione votata a grande maggioranza. Però il Finzi, che aveva votato con noi, come il Lanza, ed altri della diritta, che riconoscevano la giustizia della cosa, domandò che si sospendesse la votazione fino a tanto che non si avesse votata l'imposta sui fabbricati e quella sul 4 1/2 per cento sulla rendita nella della terra, che vengono a perequare l'imposta fondiaria. Il Crispi allora venne in nostro soccorso colla sinistra, la quale meno alcune eccezioni, come per esempio il San Donato, che schiamazzava mentre parlavano i nostri, votò a nostro favore. Il Guerreri, benché mantovano, fu tra gli oppositori, e presentò un articolo in aggiunta, secondo il quale la legge non dovrebbe avere vigore, finché non fossero votate le imposte accennate dal Finzi. Domani adunque vi sarà una seconda battaglia.

Ciò che mi fece meraviglia si fu di vedere contro di noi il lombardo Peluso, ch'è della Commissione, e ciò col pretesto che la Lombardia aspetta per un anno lo sgravio del 33 1/3 per cento. Ma noi lo abbiamo aspettato otto anni, e non del 33 1/3 ma del doppio col sovraindennità posteriore, ed oltre a ciò abbiamo pagato la sovraindennità territoriale che era tutta destinata a pro del Governo. Non abbiamo goduto nessun vantaggio.

Se il resto dell'Italia paga, si è almeno avvantaggiata di molti e molti milioni spesi in strada ferrata, in porti, in altre imprese pubbliche. Il debito dello Stato ha giovanà a qualche punto, ma non già a noi Veneti. Noi invece dobbiamo pagare l'interesse dei debiti fatti per le spese destinate a beneficio altri. Sia pure: ma almeno si capisce la condizione in cui ci troviamo, e che non ci si aggravi di pesi insopportabili.

Lo Scialoja si dice che sia ancora malato, e che pratica l'insonnia. Non sono difficile a crederlo.

Questa mani abbiamo trovato nei nostri cassetti la legge sulla libertà della chiesa. Ho appena avuto il tempo di scorrerla, per cui ve ne dirò domani. Essa è portata d'urgenza negli uffizii, cosicché sapremo presto l'impressione che ha fatto sui deputati. A me lo confessò, non l'ha fatto molto buona. Però in tali questioni così importanti prendo un po' di tempo a parlarne.

I Veneti, che si occupano del confronto tra gli ordini amministrativi del Regno d'Italia ed il Veneto, si hanno diviso il lavoro e studiano:

Il 4 per 100 sulla rendita netta delle terre si prevede che troverà molta opposizione, e la sinistra si aspetta dal Veneto il ricambio. Ecco il primo frutto della inconcepibile ostinazione dello Scialoja. Notate, ho a noi era stata promessa lo sgravio immediato, e che un avviso della Finanza nel Veneto aveva già detto che alle provincie che preghessero la prima rate predisposta sulla vecchia base, sarebbe imposta quella quota a sgravio della rate prossima.

Mi si dice che una compagnia inglese pensi sul serio a fare qualche speculazione per le bancherie del basso Veneto. Il soggetto è troppo importante, perché non lo riservi ad altra mia.

Monfalcone 27 gennaio.

Abbiamo avute ieri le elezioni dei Deputati a la di Gorizia, per i Comuni Forosi — al 31 avremo quella della Città e luoghi industriali al 1° del pross. mese, quella del grande possesso. — Jeridi folla accorta — per noi l'audì meno male di quel c'è e si credeva, ad onta che il Governo e suoi satelliti non abbiano un'immensa pratica di sorta, per stelle che fosse — Una circolare del Vescovo ordinò ai Preti di concorrere tutti all'elezione, e votare per il candidato che il Pretore preparò. — Ordina al quale ci vuole uno straordinario coraggio per esimerse: poiché qui, al contrario di quasi tutto il mondo civile, il voto è pubblico. — All'appello l'elettori proclama i nomi delle persone che vuole eletti. — La pressione così è facile e sicura. — Una cosa schiettamente liberale in Austria non è possibile. — Il Capo politico ha diritto di eleggere metà dei membri che devono comporre la Commissione dell'Ufficio elettorale.

Ora a Gorizia il Capo Provincia Biron Kübeck, eletto a questo Ufficio tutti Preti, e nell'atto dell'Ufficio stesso convocò tutti i Preti elettori e spettatori, dimodoché gli elettori dovesse passare per questo traffico a ricevere istruzione. — Il prefetto ostacolò pienamente — ricevono eletti P. i. r. Protore di Gorizia Winckler, P. i. r. Catechista della scuola di Gorizia Prete Mornigh — la vittoria del Governo fu completa — non così a Gradisca. — A Gradisca dopo lotta lunga ed accanita furono prescelti a deputati il Ga de Leopoldo Strassoldo di Strassoldo, il Signor Antonio de Dottori di Ronchi. — Il Strassoldo giovane istruito è un uomo nuovo, ma si sa bene sperare di sé. — Proposto dal partito liberali nel'elezioni suppletive di pochi mesi or sono, venne questa volta proposto e dal liberali e dal Governo. — Vedremo chi aveva ragione. — Noi consideriamo ne' generosi sentimenti del Conte Leopoldo, e nella delicatezza d'onore di un gentiluomo. — Egli accettò due mesi or sono la Candidatura offerta dal partito liberale, nd' a' principi che s'informò quel partito. Egli vorrà venir meno. — Il Dottori è persona conosciuta, perfetto conoscitore delle cose della Provincia e dello Stato, è un vero liberale, o progressista pratico, nel giusto senso della parola. — Il Dottori parlò contro il famoso indirizzo, vot

stevano nell'idea di veder gli uomini o di corteggiare le loro donne.  
Alcuni pescatori narravano l'altro ieri ad un uomo amico di aver veduto nelle vicinanze di Fiume il corpo di un soldato straniero. Non essendo curato da alcuno, sembra che la corrente trasportasse quel cadavero in mare.

## ESTERO

**Francia.** Scrivono da Parigi che i rapporti fra l'Inghilterra e la Francia minacciano di non riservare gran fatto amichevoli per l'avvenire, e ciò per il voltafaccia che il governo di Londra operò nella questione d'Oriente.

— Si assicura, dice la *Liberà*, che il maresciallo Mac si occupa attivamente di un lavoro sulle piazze della Francia.

Lo stesso giornale dice affermarsi essere stata decisa al ministero della marina la costruzione di dieci nuove fregate corazzate, cinque delle quali sul modello del *Tigre*, attualmente in cantiere a Tolone, che deve essere munito di due rostri, uno a prua, l'altro a poppa.

**Russia.** Fra le nuove misure adottate dal governo russo in Polonia per giungere all'assimilazione completa, ve n'è una che merita particolare attenzione. Si sarebbe ordinato ai governatori ed ai capi distrettuali dell'ex regno di Polonia, d'incoraggiare dei loro meglio i soldati sotto i loro ordini a contrarre matrimoni (questo è nullus) ed evitando a proacciarsi amoretti libertini colle polacche, lo che faciliterebbe la russificazione del paese.

## CRONACA URBANA E PROVINCIALE

ATTI  
della Deputazione Provinciale  
del Friuli.

Seduta dell' 18 gennaio.

(Continuazione e fine, v. num. ant.)

N. 90. **Cordovado, Comune.** L'Istituto elemosiniere di Cordovado sosteneva per qualche tempo la spesa per salari al medico, al maestro, ed altre. Esonerato poscia da tali dispendi, che venne deciso stare a carico del Comune, l'Istituto stesso chiede ora la riuscione del dispendio per l'addiutorio sostenuto, riuscione che gli viene denegata dalla Giunta Municipale disposta a sostenere una lite. Si deliberò di assoggettare l'argomento al Comunale Consiglio.

N. 154. **Ronchis, Comune.** Essendo vacante il posto di Medico-Condotto in Ronchis, era stato interinalmente affidato il servizio al Medico-Condotto in Latisana. Reduce in patria l'emigrato dott. Giandomini, la Giunta Comunale lo assunse quale Medico del Comune, e dispensò il Medico di Latisana. Contro l'operato della Giunta di Ronchis reclamò il Medico di Latisana, ma il suo reclamo venne licenziato, come destituito di fondamento, essendo facoltativo alle Giunte di provvedere come credono in via provvisoria alla cura Medica nel proprio Comune.

N. 164. **Muzzana, Comune.** Venne deciso non essere fonsis in diritto la domanda del Municipio di Muzzana, che pretende un compenso nella misura del 3 p. 100 dal Comune di Palazzolo, per aver ricevuto in Carta di restituzione di florini 300, mutuati in argento.

N. 195. **Fiume, Comune.** Riconosciuto infondato il richiamo del Sindaco, a dare esecuzione alla delibera all'asta di un lavoro di riato al ponte sul fiume Fiume, venne ordinata la esecuzione del lavoro a mezzo dell'Impresa cui era stato deliberato.

N. 250. **Provincia.** Sopra il rapporto del Municipio di Moniga, venne rassegnata interpellanza al Ministero dell'Interno per una declaratoria in punto, se per effetto dell'art. 423 del reale Decreto 2 dicembre p. p. debba ritenersi abrogata la Legge 9 gennaio 1862, e quindi al Comune compete il privilegio fiscale anche per i suoi redditi patrimoniali, quando tale privilegio fosse stato pattuito.

N. 361. **Provincia.** Dovendosi provvedere all'acquisto dei vestiti uniformi delle Guardie boschive comunali, a seconda di quello adottato nel resto del Regno, si dichiarò sciolto l'attuale Contratto colla ditta Tomadini, e rispettando l'autonomia dei singoli Comuni furono invitate le Giunte Comunali a provvedere ciascuna per conto proprio.

N. 371. **Provincia.** Si riconosce lodovole la domanda della Commissione ippica in luogo perché la Provincia fornisca i locali per gli stalloni, e la invita ad indicare l'approssimativo dispendio onde intenderlo in bilancio.

N. 385. **Provincia.** Viene approvato per l'immediato invito al Ministero, un rapporto del deputato sig. Monti, col quale sviluppando le alte ragioni che dominano la ferrovia da qui a Pontebba, le discrepanze inserite e pendenti, e le pratiche testé attivate oltre confine ed il dubbio sulla attivazione di una diversa linea a danno della Provincia, invoca con urgenza l'azione del Ministero, e lo invita a partecipare le pratiche, che vorrà tosto adottare in argomento.

N. 408. **Deputazione Provinciale.** Vennero nominato il deputato dott. Turchi a membro della Giunta di sorveglianza presso la Cassa di risparmio, in sostituzione del cav. Keeler.

**Consiglio Comunale.** — Nella seduta di lunedì sera venne anche nominato il signor Rocco Giuseppe a primo scrivente di Cassa presso il S. Monte di Pietà.

**Le tasse** per dispezi telegrafici che dalla stazione telegrafica di Udine comanda qualunque altro punto del regno italiano si invia in America furono regolate nel seguente modo: Un telegramma di 20 franchi, ciascuno delle quali non eccede le 3 lettere, paga lire 278 22. Per ogni parola di più che non ecceda le 3 lettere si paga lire 15 72.

A queste tasse si aggiungerà l'importo di un dispaccio ordinario fino a Londra. L'indicazione del luogo di partenza sarà compresa nelle parole tassabili.

**I direttori spirituali degli Istituti scolastici.** — Il ministro della guerra sorprese i capitani militari e ne le apprendiamo. Non patrebbe il ministro Berti sopprimere i direttori spirituali degli istituti scolastici, pri quali il governo spende tranquillamente un'ingente somma? Davvero sarebbe una bella occasione per Berti onde sgavarsiasi della faccia d'amico dei preti; e dovrebbe farlo anche solo per la considerazione che le finanze dello Stato non gli permettono di pagare le messe in ragione di 25 o 30 franchi l'una. Se gli preme da vero, come dice, l'economia del Stato ed il bene dell'istruzione, crediamo che il ministro Berti non esterà ad addossare a questo provvista misura. Libera Chiesa in libero Stato, dunque lo Stato non deve stipendiare alcun prete.

**Carnevale.** — Questa sera al teatro Minerva ha luogo l'apertura della *Sala del Ridotto e di tutti gli altri locali annessi al teatro*, onde le signore umiliere possono intervenire al Veglione nel maggior numero possibile senza timore che lo spazio manchi.

**Bottega pretesca.** — Ho da raccontarvene una che vi farà sorridere o vi farà scandalizzare, secondo la pensate sull'articolo preti. È nuova, perchè è successa pochi giorni fa: e d'altra parte è vecchia, perchè è la milionesima volta che cose simili accadono, d'acciò, cioè, il matrimonio, come tutti gli altri atti dello stato civile, è in mano dei preti. Statemi a sentire.

Un contadino rimane vedovo: ha figliuoli in tenera età: vuol riprender moglie perché abbia cura di essi, mentre il loro padre è assente, il che vuol dire per tutta la giornata. Quando sta per aver luogo la celebrazione del sacramento, si scopre che la sposa è, o meglio era, parente in terzo grado, credo, colla defunta moglie dello sposo. Il pietano solleva delle opposizioni al matrimonio e domanda la dispensa del Papa. Lo sposo che vuol vivere in pace col pietano ricorre alla Curia; e la Curia si mostra disposta a ricorrere a Roma purchè il contadino sborsi 300 lire venete, (i nostri preti della Curia hanno delle velleità repubblicane, a quanto si vede dall'affezione che mostrano alle monete della Repubblica Veneta) le quali si ragguaggiano a 150 lire italiane. Ma il contadino, che, com'è naturale, conosce i suoi polli, e d'altra parte non ha mai avuto in sua proprietà una somma così forte per lui, si mette sul contrattare; ed offre... indovinate....renti lire. Qualunque negoziante, dal più al meno, darebbe un calcio all'avventore che gli offrisse meno di un settimo del prezzo ch'egli domanda per la sua robe. Ma un prete della nostra Curia non si sgomenta per così poco; bensì grida, protesta, si scandalizza che le cose sacre sieno stimate così poco, maledice al liberalismo... ma infine pensando che fra breve può venir introdotto anche nel Veneto il matrimonio civile, e che allora le dispense non costeranno né 150, né 50, né 5 franchi, cala a patti, e discende agli 80, ai 40, e fa il contratto definitivo per 30 franchi!

E poi si dirà che i preti stan duri al non parsimoni! Contrattate, contrattat: pagate a pranti contanti e lo vedrete se non potranno! — Ma in tal caso chi dirà non posso, sarà la nazione che stazza di questa continua simonia, naufragata del tanto di questa bottega tappezzata col mantello della religione, si deciderà a togliere di mano al clero ogni influenza negli atti della vita civile, e lo ridurrà, quale dev'essere, rispettabile e rispettoso ministro del santo ufficio.

## CORRIERE DEL MATTINO

Da Parigi giunge ai giornali finanziari la notizia che il noto banchiere belga conte Langrand-Dumonceau avrebbe abboccato un piano di ammortamento del debito pubblico italiano, e sarebbe pronto ad assumere, prevalendosi per un tempo determinato di una parte delle entrate erariali ed usufruttando altresì una parte delle proprietà dello Stato, a condizione però che il Governo italiano si obblighesse di fissare nel preventivo una cifra da non potersi in verun caso oltrepassare.

Da Lille si annuncia il fallimento della casa bancaria L. Pollet, con un passivo di 14 milioni di franchi.

Leggiamo nel *Diritto*:

Tra la Francia, l'Italia e l'Austria vennero scambiati in questi giorni dispezi assai importanti.

Paro che un accordo di queste tre potenze in caso di evenienze politiche in Oriente, sia già stabilito.

Ieri annunciammo che altre società e case banarie hanno preparato una controposta al progetto Scialoja e Dumonceau.

A quanto ci si assicura la controposta escluderebbe assolutamente la quistione della riforma religiosa, e si limiterebbe alla parte finanziaria.

I dissensi che si svelarono di frequente nel ministero attuale, e che anche da ultimo ebbero un non felice saggio nella disdetta toccata al barone

Ricasoli dopo la proposta Ferraris — aggiunti a quell'aria di reazione che reina in Italia al seguito del progetto Dumonceau, riducono troppo presto l'apertura dei clerici.

Sognano già un ministero di loro fattura e preparano, fuori delle regole parlamentari, il loro capo.

Scrivono da Firenze all' *Avenir National* che il principe di Carignano, passando per Roma nel recaressi a Napoli, ebbe un abbozzoamento col Papa.

Diamo questa notizia per debito di crociato.

Il Municipio di Venezia ha ricevuto ieri alle 2 p. il seguente telegramma della deputazione che portò a Garibaldi l'indirizzo di quella città:

Sindaco Venezia

Presentammo l'iniziativa al generale. Gli fu gradissimo. Egli desidera e spera di venire fra breve a Venezia. Egli sta benissimo. Viaggio ottimo, interessante.

Ricco.

Il ministro degli esteri ha dato ieri un banchetto diplomatico. L'Italia dice che questo banchetto ha un'importanza speciale in quantoché vi assistevano per la prima volta i rappresentanti di tutte le potenze del mondo senza eccezione.

Pio IX in uno degli scorsi giorni, venendo dalla piazza del Popolo, percorse a piedi un lungo tratto di strada fino alla piazza di Sciarra. Esso mostra in volto la più grande tranquillità, che non è divisa egualmente dai preti che gli fanno corona, e che non può conciliarsi cogli arresti e colle perquisizioni, che numerosissime si eseguire ogni notte la polizia romana. Ad onta di questa calma superficiale nella popolazione, tutti ritengono che in carnevale sarà per succedere qualche grave avvenimento, e che, voglia o non voglia il già troppo famoso Comitato, il popolo romano comincerà a provvedere da sé stesso ai propri interessi.

Scrivono da Firenze alla *Gazzetta del Popolo*: Ricordatevi di quanto il Bixio ha asserito circa la prepotente pressione straniera che impedi al nostro esercito di battersi. La stessa prepotente pressione straniera fu quella che, sullo scorcio del 1863, accompagnò a Firenze, con tre lettere di raccomandazione, il signor Langrand-Dumonceau, o chi per esso.

Ogni annunziava firmato il trattato di alleanza offensiva e difensiva tra Francia, Austria e Italia, non so in previsione di quali avvenimenti!

Scrivono da Firenze al *Sole* che Cesare Cattini s'è recato di questi giorni a Roma per chiedere a Sua Santità se approvi o no il progetto di liquidazione dell'asse ecclesiastico, onde riportare la infallibile parola d'ordine a suoi amici in politica e in religione.

## ATTI UFFICIALI

N. 1508

R. Delegazione per le Finanze Venete.

avviso.

Dietro comunicazione della Direzione Generale del debito Pubblico in Torino, si rende noto che il Ministero delle Finanze ha acconsentito che sia effettuato presso la Cassa principale in Venezia, e presso le Casse di Finanza in terraferma il pagamento degli interessi maturati al 1. gennaio 1867 del consolidato al 5 p. 100 sulle Cartelle intestate a nome, per cui i possessori delle Cedole relative, domiciliati nella Provincia di Venezia, potranno insinuare a tutto il giorno 10 del mese di Febbraio p. v. le occorrenti istanze, munite di Bollo legale, a questa Delegazione, e quelli domiciliati nelle altre Province alla rispettiva Intendenza di Finanza.

Venezia, li 18 gennaio 1867.

R. Delegato per le Finanze

CACCIAJALI.

## Telegrafia privata.

AGENZIA: TEFANI

Firenze, 30 gennaio

## Camera dei Deputati.

Seduta del 29.

Dopo breve discussione circa al modo di comporre la Commissione d'inchiesta sui fatti di Palermo, si approva la proposta presentata dalla Commissione alla Camera, e così è incaricato il presidente di nominare la commissione di sette membri per studiare le attuali condizioni di quella provincia, e proporre i provvedimenti atti a dare soddisfazione agli animi e prosperità alla Sicilia. Il Ministro degli interni dichiarò che il ministero aderiva alla inchiesta e faciliterebbe il compito della Commissione. Egli considera la inchiesta qual'è, cioè un atto amministrativo, e fa voti per il buon risultamento di essa a beneficio di quelle popolazioni.

Bixio interpellò sul fatto successo nelle acque di Gravosa ove un forte austriaco tirò contro la *Formidabile*. L'interpellante disapprova la condotta del Capitano.

Il Ministro della marina risponde narrando il fatto già noto; dice che il comandante austriaco dichiarò che il caso avvenne per isba-

glio; tuttavia avendo creduto che il comandante della *Formidabile* non avesse fatto quello che doveva, credette di togliergli il comando. Per rimanendo essendo in corso delle spiegazioni col governo Austriaco credeva non conveniente di dare ulteriori schiarimenti, quantunque sia disposto a comunicare gli atti diplomatici dopo terminata la corrispondenza.

Ripresa la discussione sul progetto di unificazione della imposta fondiaria nel Veneto, si approvano tutti gli articoli, e quindi l'intero progetto con 204 voti contro 21.

## Processo Persano

**Firenze, 29.** Il Senato deliberò con 83 voti contro 48 esservi luogo a procedere contro l'Ammiraglio conte Pellion di Persano per disubbedienza; e con 116 voti contro 15 per imperiù o negligenza.

Credesi che il Persano sarà posto in libertà stassera o domani.

**Pest, 29.** La commissione dei 67 adottò i due primi articoli del progetto elaborato dalla commissione dei 15.

**Monaco, 29.** La Baviera propose agli stati tedeschi del sud, di tenere una conferenza per stabilire le basi di un'unione militare. Quest'unione sarebbe rappresentata da una commissione militare sotto la presidenza della Baviera. La conferenza si aprirà il 3 febbrajo.

**Trieste, 29.** Si ha da Candia 21: Sbarcarono 1500 Turchi. Malgrado un accanito combattimento cogli Sfakioti, i Selinotti, e gli Apocoronotti, non poterono sfiorare la linea di Agia e Rumeli. I combattenti cristiani rigettarono le proposizioni di Mustafa. Questi continua ad occupare la riva. Il movimento insurrezionale in Tessaglia si estende.

**Parigi, 29.** Dal *Moniteur*: Jeri l'imperatore uscì a passeggiare a cavallo; percorso i *quais*, le *halles*, ed i *boulevards*, e fu accolto dappertutto da acclamazioni entusiastiche.

**Alessandria d'Egitto, 29.** È arrivata la squadra inglese comandata da Paget.

**Firenze, 29.** La *Gazzetta Ufficiale* reca un Decreto che revoca la quarantena per le navi provenienti dalla Turchia Asia-tica.

**Parigi, 29.** Il *Constitutionnel* smonta nuovamente le voci di presunto.

La *Patrie* crede sapere che la situazione in oriente vada pacificandosi.

**Atene, 29.** Un progetto di legge porta l'esercito a 41 mila uomini di cui 14 mila faranno parte dell'armata permanente. Tale misura è motivata dagli armamenti e dalle note minacciose della Turchia e dall'imminente insurrezione nelle provincie Cristiane della Turchia. — « La Grecia », dice il progetto, non provoca alcuno, essa vuole la pace ma senza umiliazioni.

## ANNUNZI ED ATTI GIUDIZIARI

**Borsa di Venezia**  
del 28 gennaio

Cambi	Sconto	Corso medio
Amburgo	3.00 d. per 100 marchi 3	flor. 75.75
Amsterdam	100 f. d'01. 4	86.30
Augusta	100 f. v. un. 4	84.85
Francoforte	100 f. v. un. 3 1/2	86.15
Londra	4 lire st. 3 1/2	40.17
Parigi	100 franchi 3	40.40
Sconto.	6 0/0	—
<b>Eredità pubbliche</b>		
Rend. ital. 5 per 0/0	da fr. 54.80	—
Contr. Vigl. Tca. god. 1 Nov.	54.50	—
Prest. L. V. 1830	1 Dic.	—
1839	71.—	—
Atout. 1836	—	—
Bancaz. Aust.	77.—	—
Pezi da 20 lire contro Vaglia	—	—
banca naz. it. Lire it.	21.—	—
<b>Valute</b>		
Sovrano	a Fior.	14.10
da 20 Franchi	8.14	—
Doppie di Genova	32.—	—
di Roma	6.91	—

**Borsa di Milano.**  
del 28 gennaio.

Fondi pubblici: Rendita italiana 5 0/0 god. 1 gen. nominale, 57.00; spezzati, 57.40. Boni dem. 387.— Corso dei Cambi: Francoforo, tre m. 220.— a —, Lione, un m. 104.95 a 104.80 — Londra, tre m. 26.24, id. breve e 3 1/2. 0/0, 3 mesi, 26.24. — Parigi, una mese, da 104.95 a 104.80. Sconto: Ancona, Bologna, Napoli, Genova, Torino, Firenze, Livorno, 6. — Milano, 3.25 — Banca Nazionale, 6. — Posto da 20 lire 20.07 a 20.09 Argento, oggi, 4.25 0/0.

**Borsa di Trieste.**  
del 29 gennaio

Augusta	114.80	a	114.—
Amburgo	da 89.—		98.75
Amsterdam	—		—
Lodra (3)	132.—		131.25
Parigi	52.50		52.35
Zecchin	6.21		6.19
da 20 Franchi	40.83		40.83
Sovrano	13.28		13.24
Argone	130.—		129.50
Metallich.	—		59.25
Nazion.	—		70.25
Prest. 1860	—		86.50
1864	—		80.25
Cred. mob.	—		467.75
Sconto a Trieste	4 1/2		4 —
a Vienna	4.24		5 —
Presti. Triest.	115.—	51.—	100.50

**Borsa di Vienna**

28. 26 gennaio

Pr. Nazionale	fior.	70.28	70.30
1860 con ioli.	80.50	86.70	
Maglific. 5 p. 0/0	38.80-63.40	39.60-64.30	
Antoni della Banca Naz.	732.—	730.—	
del cr. mob. Aust.	106.70	107.10	
Londra	131.80	131.10	
Zecchin imp.	6.23	6.21	
Argento	430.50	430.—	

**PACIFICO VALUSSI**  
Redattore e Garante responsabile.

N. 40031. p. 2

**EDITTO.**

Sopra ulteriore istanza di Andrea fu Nicolò di Verzegnasi esecutato contro Agostino fu Giacchini Mestr. di Amaro debitore esecutato e contro gli creditori iscritti sarà tenuto nel locale di residenza di questo R. Ufficio Pretorile da apposita Commissione nel giorno 11 Marzo 1867 alle ore 10 ant. un quarto esperimento di incanto per la vendita degli stabili già dettagliamente stati descritti nel precedente Editto d'asta 13 Marzo 1866 N. 2843 pubblicato nei fogli della Gazzetta Ufficiale di Venezia dei giorni 26, 26, 27 Aprile 1866 N. 93, 94, 95, ritenute le condizioni portate dall'Editto medesimo, cecotecchio a questo quanto incanto li beni si vendono assolutamente per qualunque prezzo al migliore offerente.

Il presente si affissa all'Albo Pretorio, in Comune di Amaro, e si pubblicherà per tre volte nel Giornale di Udine.

Dalla R. Pretura

Tolomeo 9 dicembre 1866.  
Il R. Pretore  
ROMANO  
Filippuzzi Canc.

N. 40167. p. 2

**EDITTO.**

Sopra nuova istanza di Lucia fu Giuseppe Dr. Agarò di Rigolato ora in Zomaria esecutante, contro Giuseppe-Bauta fu Giuseppe di Agarò di Rigolato debitore, e li creditori ipotecari iscritti,

sarà tenuto nel locale di residenza di questo regio ufficio pretorile da apposita commissione nel giorno 12 marzo 1867 alle ore 10 ant. un quarto esperimento per la vendita di tutte le realtà descritte nello precedente editto 9 maggio 1866 n. 5008 inserito nei supplementi della Gazzetta Ufficiale di Venezia del 28 giugno, 3 e 7 luglio 1866 numeri 32, 33, e 34, meno il fondo al previo n. 10 cultivo da vigna e prato detto Lunga in uscio n. 308, 309 perché deliberato al seguito secondo incanto, ed alle condizioni contenute in quell'esito, tranne che i beni saranno venduti per qualunque prezzo al migliore offerente.

Si affissa all'Albo pretorio, in comune di Rigolato, o si pubblicherà per tre volte consecutive nel Giornale di Udine.

Tolomeo 1 dicembre 1866.

Dalla Regia Pretura  
Il r. Pretore  
ROMANO

Filippuzzi cancell.

N. 41029. p. 2

**EDITTO.**

Sopra istanza della fabbriceria della Veneranda Chiesa dei S.S. Ermagora e Fortunato di Arta esecutante, contro Antonia fu Giov. Agostini minore tuttata dall'avo G. Battu Pascoli di Zuglio debitrice esecutata, e i creditori ipotecari iscritti, sarà tenuto nel locale di residenza di questo R. Ufficio pretorile da apposita commissione nel giorno 13 Marzo 1867 alle ore 10 ant. un quarto esperimento d'asta per la vendita degli stabili descritti nel precedente editto 23 maggio 1866, num. 5569 debitamente pubblicato nei supplementi della Gazzetta Ufficiale di Venezia 28 giugno, 3 e 7 luglio 1866 nri. 52, 53 e 54 ritenute pure le condizioni di quell'editto, tranne che i beni saranno deliberati per qualunque prezzo al miglior offerente.

Il presente si affissa all'Albo pretorio, in comune di Zuglio, e sarà per tre volte inserito nel Giornale di Udine.

Tolomeo 17 dicembre 1866.

Dalla Regia Pretura  
Il r. Pretore  
ROMANO

Filippuzzi cancell.

N. 40168. p. 4

**EDITTO.**

Sopra istanza di Gio. Batt. di Leonardo Moro di Pivio creditore esecutante, contro Gio. Batt. fu Giacomo Lazzara di Paluzza debitore esecutato, e li creditori ipotecari iscritti, saranno tenuti nel locale di residenza di questo R. Ufficio Pretorile da apposita Commissione nei giorni 18, 30 Marzo e 10 Aprile 1867, sempre alle ore 10 ant. gli incanti per la vendita delle soggiunte realtà stabili alle seguenti

**Condizioni:**

- Li beni nei due primi esperimenti si vendono tutti e singoli a prezzo non inferiore alla stima, e nel terzo a qualunque prezzo purché bastante a coprire li creditori iscritti fino al valore di stima.
- Gli offerenti, tranne l'esecutante, deporranno il 1/10 del valore di stima.
- Il deliberatorio pagherà il prezzo entro 10 giorni versandolo in questi giudiziari depositi, sotto pena del reincanto a tutto di lui pericolo e spese.
- Le spese di deliberazione e successive, compresa l'imposta di trasferimento, staranno a carico dei deliberatori; e le altre liquidando si pagheranno all'avv. dott. Michele Grassi procuratore dell'esecutante, prelevandole dal prezzo.

Stabili da alienarsi in Mappa del Censo Stabile di Paluzza.

- Fondo arativo e prativo in mappa n. 1981 di pert. 0,73 rend. lire 0,84, e ghiacciaia ora prato con gelso num. 2276 di pert. 1,26, rend. lire — stimato flor. 30.77
- Fondo prativo detto Giardino nella mappa provvisorio facente parte dei numeri 312, 313, ed in mappa stabile n. 2292 sub 6 di pert. 0,50 rend. l. 0,01
- 2293 sub 6 — 46 — 0,04
- 2294 sub 6 — 0,01 — 0,01
- 2295 sub 6 — 0,01 — 0,01 — 32.05

Totale flor. 69.72

Il presente viene affisso all'Albo Pretorio in Comune di Paluzza, ed inserito per tre volte consecutive nel Giornale di Udine.

Tolomeo 18 dicembre 1866.

Il R. Pretore  
ROMANO

Filippuzzi Canc.

N. 40168. p. 2

**EDITTO.**

Sopra nuova istanza di Lucia fu Giuseppe Dr. Agarò di Rigolato ora in Zomaria esecutante, contro Giuseppe-Bauta fu Giuseppe di Agarò di Rigolato debitore, e li creditori ipotecari iscritti,

Tutti coloro quindi che credessero aspirare, dovranno entro il termine suindicato produrre le loro documentate istanze a questo Procuratore, corredando come segue:

- Certificato di nascita;
- Certificato di essere regolare;
- Attestato medico di buona costituzione fisica;
- Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina, chirurgia ed ostetricia;
- Licenza ed autorizzazione all'innesto vaccino;
- Dichiarazione di non essere vincolato ad altro Condotto;

g) Certificato comprobante di aver fatto leva-  
vo pratiche per corso, di un biennio in un pubblico Spedale, non con semplice frequentazione, ma con effettive prestazioni quali esercenti presso lo Spedale medico, ovvero di aver prestato per un biennio leva-  
vo servizio quale Medico-Condotto Comunale;

h) Tutti gli altri documenti che giovaranno a maggiormente appoggiare l'aspir.

La nomina è di spettanza del Consiglio Comunale e seguirà a termini dello Statuto 31 Dicembre 1858 con tutti li diritti ed obblighi dal medesimo portati e delle ammesse Istruzioni.

Dall'Ufficio Municipale di Pagozzo  
il 25 gennaio 1867.

Il Sindaco  
Lodovico co. di CAPOBIACO

La Giunta  
Nob. Giulio Brazzi — Alessandro Biancuzzi

Il Segretario — Tuzzi f.s.

**Tabella a Norma dei Concorrenti**

Indicazione della Condotta Medico-Chirurgica Oste-  
trica — Pagnacco-Moruzzo.

Circoscrizione della medesima e Comuni che la com-  
pongono — Pagozzo Comune, Moruzzo Comune.

Numero delle Frazioni — Pagozzo, Plaino, Ca-  
stellerio, Zampis, Fontanabuona e Modoletto, Laz-  
zacco, Moruzzo, Almico, Brazzacc, S. Margherita,  
Modotto, Mazzanis, Lavia.

Luogo di Residenza del Medico — Lazzacco.

Annuo assegno in Italiane lire 977.65.

Indeanizzo per il cavallo Italiane lire 395.00.

Popolazione 3580.

Poveri con gratuita assistenza 4100.

Estensione della Condotta e qualità delle strade —  
Chilometri cinque. Tutte le strade sono nel maggior  
buon ordine.

ad N. 4200  
Provincia del Friuli Distretto di Maniago

**IL R. COMMISSARIATO DISTRETTUALE****avvisa**

essere aperto a tutto 15 febbraio p. v. il concorso al posto di Medico Chirurgo-Condotto dei comuni montuosi di ANDREIS e BARCIS verso l'anno stipendio di flor. 500 pari a ital. lire 1234.57 oltre a flor. 200 pari a ital. lire 493.82 per il cavallo.

La popolazione dei due Comuni è di abitanti N. 2700 di cui circa tre quarti aventi diritto a gratuita assistenza.

La residenza del Medico è in Barcis. Il medico ha l'obbligo di recarsi due volte per settimana in Andreis distante tre miglia da Barcis. Tale obbligo nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio è limitato ad una sola volta per settimana. Nei casi urgenti e di malattie importanti dovrà recarsi ogni volta vi sia il bisogno.

Chi intendersi aspirare al detto posto, insinuerà entro il precitato termine la sua istanza a questo R. Ufficio col corredo dei documenti voluti dallo Statuto 1858.